

**COMUNE DI GAVORRANO**  
**PROVINCIA DI GROSSETO**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL  
PATROCINIO SOVVENZIONI FINANZIARIE A  
SOSTEGNO DI ATTIVITA' ED INIZIATIVE  
ORGANIZZATE DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

**Adottato con deliberazione C.C. n. 20 del 31/01/94**

## **ART. 1**

Il Comune di Gavorrano, promuove direttamente, incoraggia e sostiene con il patrocinio ed anche mediante l'erogazione di contributi, attività ed iniziative sociali, culturali, sportive, promozionali e produttive, organizzate da soggetti pubblici e privati.

## **ART. 2**

Il patrocinio e l'erogazione di contributi non sono concessi per iniziative manifestazioni ed attività di evidente finalità politica di partito e di movimenti e gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali anche se non direttamente organizzate dagli stessi e per quelle iniziative chiaramente non connesse con gli interessi generali della collettività comunale.

## **ART. 3**

Il patrocinio e l'erogazione di contributi sono preventivamente e motivatamente deliberati dalla Giunta Comunale. La deliberazione deve espressamente indicare il tipo di agevolazione con cui s'intende sostenere l'iniziativa ammessa.

## **ART. 4**

Al fine di una migliore programmazione ed utilizzazione delle risorse di bilancio, per le attività che rivestono un carattere di continuità nell'arco dell'anno, le domande di contributo dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avrà svolgimento l'iniziativa. Tutte le altre richieste di contributo e patrocinio dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale minimo 10 giorni prima della data dell'iniziativa per cui si richiede il concorso dell'Amministrazione.

## **ART. 5**

La Giunta Comunale, tenute presenti la disponibilità di bilancio, l'importanza dell'iniziativa ed i costi presunti, può deliberare contributi in misura non superiore al 50% della spesa prevista per realizzare l'iniziativa. Solo in casi eccezionali, per iniziative di risonanza ultra comunale la Giunta Comunale potrà disporre finanziamenti maggiori fino alla copertura totale dell'intera spesa prevista per l'iniziativa.

## **ART. 6**

Per ottenere i contributi previsti dal presente regolamento i soggetti dovranno presentare domanda all'Amministrazione Comunale. Le domande dovranno contenere:

- 1) una relazione illustrativa dettagliata del progetto d'attività, dei suoi scopi e delle sue caratteristiche;
- 2) un progetto analitico dei costi presuntivi e l'indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
- 3) l'indicazione del periodo di svolgimento dell'iniziativa ed il calendario delle attività previste;
- 4) ove ricorre, l'indicazione dei prezzi delle tariffe per il pubblico;
- 5) se il soggetto proponente non è iscritto all'Albo Comunale delle Associazioni, dovranno essere riportate le indicazioni delle sue caratteristiche, quali: la natura giuridica, lo statuto.

#### **ART. 7**

Il contributo sarà erogato ad iniziativa ultimata sulla base di un bilancio consuntivo sottoscritto dal richiedente e rimesso all'Amministrazione Comunale. Per le attività previste al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, sempre dietro specifica e motivata domanda del richiedente, una quota non superiore alla metà del finanziamento che si prevede di assegnare, potrà essere anticipata a seguito della presentazione di documentazione contabile che dimostri l'avvenuta spesa per cui si richieda l'anticipo.

#### **ART. 8**

La Giunta Comunale, non appena approvato il bilancio di previsione da parte degli organi regionali, esaminate le iniziative ed i progetti ammissibili al finanziamento di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, formula un piano di ripartizione dei contributi specificando l'entità dell'importo per ciascuna iniziativa.

#### **ART. 9**

Il finanziamento degli interventi previsti dal presente sarà attuato prevedendo l'istituzione d'appositi capitoli di bilancio.

#### **ART. 10**

I contributi di cui al presente regolamento saranno inseriti annualmente nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi dell'art. 22 della legge 30/12/91 n. 412.